

N. 126

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale di geofisica (ING) nacque con decreto firmato da Guglielmo Marconi il 15 dicembre 1936, come istituto del Consiglio nazionale delle ricerche; ad esso furono successivamente affidati, con la legge 5 gennaio 1939, n. 18, i servizi geofisici che già facevano capo al regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli conferì personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Con la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», l'Istituto nazionale di geofisica è stato compreso tra quelli ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile culturale e democratico del Paese e classificato tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione (tabella VI).

Lo statuto dell'ING è stato più volte modificato - da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 880 - al fine di adeguarlo alla normativa in vigore.

La legge 30 ottobre 1989, n. 356, ha inoltre attribuito all'ING il «compito specifico di provvedere, ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24, e al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti o organismi pubblici, nonché alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori».

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 l'Istituto è stato individuato come ente di ricerca a carattere non strumentale, cui l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ri-

conosce una speciale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Altri provvedimenti normativi rilevanti in relazione al ruolo e al funzionamento dell'Istituto succedutisi nel tempo sono:

legge 26 aprile 1976, n. 176 - «Norme per l'istituzione del servizio sismico»;

decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 «Interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

decreto interministeriale 26 ottobre 1984, «Ricostituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984;

legge 28 ottobre 1986, n. 730 - «Disposizioni in materia di calamità naturali»;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni - «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

legge 31 dicembre 1991, n. 433, - «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»;

legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, con il quale sono stati prorogati alcuni effetti, rilevanti per l'Istituto, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 «Regolamento concer-

nente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», e successive modificazioni.

Tutti i provvedimenti sopra richiamati hanno in vario modo integrato o modificato i compiti istituzionali al punto che oggi risulta difficile ricostruirne un quadro organico, tenuto anche conto che da tali norme risultano non poche sovrapposizioni con altri organi dello Stato i cui confini sono di difficile individuazione.

Ciò con particolare riferimento al ruolo e ai compiti dei Servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, riordinati una prima volta con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

La mancata definizione del rapporto tra l'Istituto nazionale di geofisica e i Servizi tecnici nazionali ha determinato fino ad ora pesanti situazioni di disagio soprattutto nei riflessi dei compiti di protezione civile e dell'assetto e del coordinamento delle attività di osservazione sismica svolte da altri organismi operanti sul territorio nazionale.

Si tratta di compiti che possono più propriamente essere assolti dai Servizi tecnici nazionali ai quali - non v'è dubbio - deve essere riconosciuto in tale ambito un ruolo preminente.

Dalla sopra descritta confusione di ruoli e competenze derivano altresì non poche situazioni di disagio, con pesanti riflessi sulla definizione dei finanziamenti annuali all'Istituto, sulle scelte programmatiche di attività e sul conseguente assetto organizzativo dell'Ente.

L'urgenza e la necessità di mettere ordine nelle materie sopra descritte, le cui ragioni sono di tutta evidenza, sono, altresì, motivate dal dettato dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come risulta modificato dai provvedimenti successivi in materia di competenze degli organi istituzionali e di gestione.

Di fronte a tali urgenti e motivate ragioni di necessità di riordinare l'Ente in materia di compiti, di finanziamenti e di organizzazione, per la definizione del presente provvedimento sono state consultate tutte le amministrazioni interessate (Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio) al fine di pervenire ad uno strumento normativo organico e coordinato.

Lo strumento proposto consente inoltre di adeguare l'assetto organizzativo e le regole di funzionamento in modo tale da renderle più coerenti con il modello dell'ente di ricerca a carattere non strumentale, recependo le indicazioni a suo tempo formulate dalla Commissione Giannini. Nel rapporto conclusivo della Commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'individuazione degli enti di ricerca a carattere non strumentale, infatti, si auspicava tra l'altro un ampliamento dei poteri di autogoverno della comunità scientifica operante nell'Istituto, e un più largo ricorso a strumenti di tipo convenzionale per lo svolgimento di ricerche strumentali, al fine di rendere più evidente l'autonomia nella programmazione delle proprie attività di ricerca.

Di seguito si riassumono brevemente i contenuti e le finalità degli articoli del proposto disegno di legge.

Dopo l'articolo 1, puramente dichiarativo, con l'articolo 2 si richiamano i compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la natura dell'Istituto quale ente di ricerca a carattere non strumentale, la sua capacità di disciplinare gli organi, le strutture, il personale, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile.

L'articolo 3 enumera i fini istituzionali, quali risultano dallo statuto vigente e dalle recenti leggi che hanno assegnato all'Istituto compiti di sorveglianza sismica del territorio nazionale, anche ai fini di protezione civile e di consulenza, nei settori di sua competenza, agli organi dello Stato, delle regioni, enti locali ed agli altri organismi pubblici che ne facciano richiesta.

La formulazione di tale articolo è stata particolarmente attenta e meditata avendo richiesto l'analisi comparata di tutti i provvedimenti normativi sopra richiamati e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato comunque coinvolte e interagenti con l'Istituto.

L'articolo 4 disciplina la programmazione dell'Istituto, secondo un modello già positivamente sperimentato per gli altri enti di ricerca e che prevede la predisposizione di un programma triennale da approvarsi, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); con lo stesso articolo vengono definite le modalità di finanziamento ordinario e la conseguente copertura finanziaria.

Dall'approvazione del piano derivano l'indicazione delle risorse necessarie, di cui si dovrà tener conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali di bilancio, ed un obbligo di refferto a carico del Ministro.

La norma di copertura finanziaria prevede che, nelle more della definizione del programma triennale, il contributo dello Stato all'Istituto sia assicurato, per l'anno 1996, mediante il trasferimento ad un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti i fondi a vario titolo corrisposti all'Istituto dallo stesso Ministero e dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, per un importo complessivo di 25 miliardi di lire.

La copertura finanziaria di tale onere è assicurata facendo ricorso alla riduzione dei capitoli di spesa di cui sopra. Nel complesso l'operazione non comporta per il 1996 aumento di oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto che nel corso dell'anno 1995 il finanziamento all'Istituto nazionale di geofisica per complessive 26.843 milioni di lire verrà assicurato con i seguenti fondi:

lire 10.076 milioni, iscritti nel capitolo 2103 dello stato di previsione del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e specificamente destinati al finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica ai sensi della legge 30 ottobre 1989, n. 356;

lire 8.000 milioni, compresi nello stanziamento del capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e riferito al finanziamento degli istituti scientifici;

lire 769 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 2104 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e relativo al rimborso degli oneri per il personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

lire 698 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 2105 dello stato di previsione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e relativo alla copertura di maggiori oneri per il personale derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (e si veda anche il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4);

lire 7.300 milioni compresi nello stanziamento del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile. Tale finanziamento è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal servizio di sorveglianza sismica del territorio, assolto dall'Istituto fin dall'anno 1982.

L'articolo 5 definisce gli organi statutari, rinviando al successivo regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, la disciplina relativa alla composizione, ai compiti e al funzionamento. I commi 3 e 4 dello stesso articolo si riferiscono al momento di prima applicazione del provvedimento.

L'articolo 6, infine, rinvia alle norme vigenti in materia la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale di geofisica, di seguito denominato «Istituto», disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e successive modificazioni, e dalla legge 30 ottobre 1989, n. 356, è riordinato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

1. L'Istituto, individuato come ente di ricerca a carattere non strumentale con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1991, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168.

2. La vigilanza sull'Istituto viene esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168.

Art. 3.

1. L'Istituto persegue i seguenti scopi:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni, ai lavori pubblici e alla protezione civile;

b) provvedere al rilevamento dei fenomeni geofisici istituendo propri centri e reti di osservazione anche in collaborazione con le università;

c) esprimere pareri e fornire consulenza, nei settori di sua competenza, agli organi dello Stato, delle regioni, degli enti loca-

li, e agli altri organismi pubblici che ne fanno richiesta;

d) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

e) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico e didattico, secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento;

f) concorrere, con le università, alla formazione di personale di ricerca nel campo delle discipline geofisiche;

g) provvedere all'esecuzione di studi e ricerche sulla sismicità storica del Paese;

h) promuovere studi e ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti;

i) provvedere alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24 fornendo al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali i dati provenienti dalle proprie reti secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti stessi;

l) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della geofisica.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *c)* e *g)*, sono svolte in coordinamento con i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, il programma triennale di attività dell'Ente con la previsione di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-*ter* della legge 7 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Istituto nazionale di geofisica sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'Istituto stesso senza vincolo di destinazione.

3. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sull'attività dell'Istituto e sullo stato di realizzazione del programma.

4. Nella prima attuazione della presente legge e nelle more della definizione del programma triennale di cui al comma 4, il finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica, determinato per l'anno 1996 in lire 25.000 milioni, è assicurato con contributi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'anno 1996, mediante riduzione dei capitoli 2102, 2103, 2104 e 2105 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rispettivamente nella misura di lire 6.150, 10.076, 776 e 698 milioni, e mediante riduzione di lire 7.300 milioni del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 5.

1. Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di nomina, la durata in carica, la composizione, il funzionamento e i compiti degli organi dell'Istituto nazionale di geofisica sono stabiliti con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso regolamento sono definite le modalità di nomina, i compiti e

il trattamento economico del direttore generale.

4. Nella prima applicazione della presente legge i regolamenti sono adottati dal consiglio di amministrazione attualmente in carica, che a tal fine è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio.

5. In sede di prima applicazione il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge viene nominato, per un quadriennio presidente dell'Istituto nazionale di geofisica, con la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; è esclusa la facoltà di conferma di cui all'articolo 6, secondo comma, della predetta legge n. 14 del 1978.

Art. 6.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato secondo le norme vigenti in materia per il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni.